



*adottare ogni eventuale diverso provvedimento che Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse opportuno al fine di tutelare in via d'urgenza i diritti della ricorrente rispetto all'illegittima segnalazione a sofferenza operata da ... In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato che si dichiara antistatario. Salvi tutti i diritti".*

Parte ricorrente esponeva in fatto che:

-già nel 2017 aveva provveduto a contestare l'ammontare del saldo relativo al rapporto di conto corrente n. ..., intrattenuto, sin dal 1998, con la ... S.p.A.;

-nel dicembre 2019, il predetto Istituto di credito aveva effettuato una segnalazione a sofferenza della società alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, per un credito di € 213.355,00;

-con ordinanza n. ... dell'11.05.2020, il Tribunale di Roma aveva ordinato alla ... S.p.A. l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza in precedenza compiuta, a motivo dell'assenza dello stato di insolvenza della società segnalata e del mancato invio di un regolare preavviso da parte della Banca;

-la ... si era conformata alla predetta decisione procedendo alla cancellazione della segnalazione a sofferenza;

-successivamente, nel mese di novembre 2020, il ... aveva richiesto dei chiarimenti in ordine ad una nuova appostazione a sofferenza, risultante nella Centrale Rischi dal ... "anche per evitare una classificazione creditizia peggiorativa della posizione";

-dal successivo accesso ai dati registrati presso la predetta Centrale, aveva appreso che la segnalazione era stata nuovamente effettuata dalla ... nel settembre del 2020, per il medesimo credito, nel frattempo aumentato, di € 230.587,00.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente rilevava che:

-la segnalazione alla Centrale Rischi era stata effettuata senza alcun tipo di preavviso, in quanto la comunicazione del 24.11.2020 non poteva essere qualificabile come tale, essendo intervenuta dopo la avvenuta segnalazione;

-la ... non aveva compiuto alcuna verifica dello stato di insolvenza della società, ma la segnalazione era stata operata automaticamente, senza il rispetto della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991, in particolare del punto 1.5, cap. II, sez. II, e in assenza di segnali di allarme;

-lo stato di insolvenza non era esistente in quanto la società stava puntualmente pagando le rate di un mutuo ipotecario, ne aveva estinto da poco un altro e non erano presenti sconfinamenti, protesti, pignoramenti o altre anomalie nella Centrale Rischi;

-il debito nei confronti della Banca non era integralmente esistente e la ricorrente aveva già fornito ad essa chiarimenti in ordine alla propria posizione e alle ragioni per le quali non procedeva al pagamento del debito;

-la \. aveva ignorato le inoltrate richieste di riconteggio del saldo al netto degli interessi anatocistici illegittimi e, nonostante avesse revocato gli affidamenti già dal 2017, aveva segnalato la posizione solo nel settembre 2020, cioè quasi tre anni e mezzo dopo, senza che vi fosse stato alcun mutamento della preesistente situazione;

-con tale comportamento la Banca aveva violato i "principi di buona fede oggettiva e correttezza" e sussisteva per la società il pericolo concreto di vedersi revocati un finanziamento erogato dalla . (da cui aveva, difatti, ricevuto richiesta di chiarimenti) e le misure emergenziali concesse; di non avere ulteriore possibilità di accesso al credito bancario ovvero di subire un peggioramento del rating e/o delle condizioni economiche applicate.

AAAAAA

2 - La domanda cautelare proposta dalla .. è fondata e deve essere accolta.

La ricorrente ha chiesto ordinarsi, ex art. 700 c.p.c., alla di provvedere alla cancellazione, con effetto retroattivo, della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia, fondando il proprio ricorso su tre motivi: il mancato invio da parte della Banca del preavviso che quest'ultima ha il dovere di inviare ai propri clienti prima di procedere ad una segnalazione a sofferenza; l'inesistenza di una situazione di insolvenza; nonché, infine, l'inesistenza del credito per cui risultava la segnalazione di sofferenza.

La resistente, che ha ricevuto notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 22.01.2021, non si è costituita.

In via preliminare, appare opportuno evidenziare che è oramai pacifica, nella giurisprudenza di merito, la possibilità di agire ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione di una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Sempre in via preliminare, si evidenzia che il procedimento cautelare che ha già avuto luogo dinanzi a questo ufficio – e che si è concluso con l'adozione dell'ordinanza n. 6896/2020 – era relativo ad una precedente e diversa segnalazione alla Centrale dei Rischi, seppur effettuata nei confronti della ricorrente dal medesimo Istituto bancario e per lo stesso credito.

Quanto al merito della presente pronuncia, è necessario rammentare che la Centrale dei rischi – sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti, affidato alla Banca d'Italia – è oggi disciplinata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze-Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012, n. 663, e dalle Istruzioni per gli intermediari creditizi della Banca d'Italia, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.

Tali atti trovano fondamento normativo negli artt. 53, 1° co., lett. b) e 67, 1° co., lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

Le citate Istruzioni della Banca d'Italia, per quanto qui interessa, così si esprimono: *"nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. (...) L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore"* (enfasi aggiunta). Le stesse Istruzioni qualificano, poi, lo stato di insolvenza, come *"incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"*.

Si ritiene condivisibile l'affermazione della Corte di Cassazione, secondo la quale *"l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca [qui "intermediario finanziario"] segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza"* (Cass. n. 7958/2009). Nondimeno, ai fini dell'appostazione a sofferenza del credito rileva una nozione *levior* rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, essendo sufficiente una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ossia di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacità, ovvero di definitiva irrecuperabilità (Cass. n. 26361/2014): e ciò in quanto *"se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione"* (ancora Cass. n. 7958/2009, confermata dalla più recente, già citata, Cass. n. 26361/2014). Ancorché connotata da minore gravità rispetto allo stato di insolvenza rilevante ai fini delle procedure concorsuali, la nozione che viene in rilievo per la segnalazione alla Centrale Rischi non può coincidere con il mero inadempimento da parte del debitore, richiedendosi invece – come precisato nella Circolare della Banca d'Italia – che l'intermediario finanziario effettui una valutazione sulla complessiva situazione economica del soggetto in questione.

Come è stato condivisibilmente suggerito dalla giurisprudenza di merito, tale valutazione – che deve basarsi su quelle informazioni che un avveduto operatore del settore raccoglierebbe prima di concedere il credito – deve riguardare, esemplificativamente, la capacità di produzione del reddito e la sussistenza di liquidità, l'esistenza di debiti con altri istituti di credito, altre segnalazioni alla Centrale rischi, contenzioni esecutivi in atto e, più in generale, *"uno squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e la consistenza debitoria da coprire"* (Trib. Firenze, 11.8.2017).

^^^^^^

2.1 - Ciò posto, quanto al *fumus boni iuris*, appaiono decisive le seguenti circostanze.

Alla luce dei documenti prodotti nel giudizio non risulta che la società resistente, che come detto non si è costituita, abbia effettuato la valutazione dello stato di insolvenza della parte ricorrente, né si può stabilire quali elementi siano stati eventualmente considerati, non potendosi desumere alcunché dalla laconica comunicazione inoltrata dalla Banca il 24.11.2020 (doc. 38 del fascicolo della resistente), tramite la quale la cliente veniva edotta dell'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi.

Deve, d'altra parte, rilevarsi che la società ricorrente non appare versare in quello stato di insolvenza che, alla luce della citata giurisprudenza, legittimerebbe in ipotesi una segnalazione alla Centrale Rischi.

Difatti, risulta dai documenti versati in atti che la ... S.r.l. sta pagando regolarmente le rate di un mutuo concesso dalla ... S.p.A., ha versato fino al mese di marzo 2020 le rate, di € 14.160,00 ciascuna, di un altro finanziamento concesso dalla S.p.A. (il cui pagamento è stato successivamente sospeso in applicazione delle misure emergenziali) e ha estinto nel luglio del 2019, con il pagamento dell'ultima rata, un ulteriore finanziamento di € 500.000,00 erogato dalla ... (cfr. doc. 17, 19, 21, 39 e 40 della ricorrente).

Come è evidente, trattasi di circostanze che denotano la capacità della ricorrente di far fronte alle obbligazioni assunte e che escludono che la stessa versi in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica.

Inoltre, dalle stesse risultanze della Centrale Rischi non si evincono ulteriori situazioni di sofferenza.

La Banca resistente avrebbe ben potuto conoscere le predette circostanze, svolgendo, altresì, indagini facilmente disponibili per un istituto di credito (quali, ad esempio, visure protesti, visure catastali) e avrebbe dovuto adeguatamente valutare tali elementi prima di procedere a una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi, considerata la notevole potenzialità dannosa che da questa ne deriva per l'immagine commerciale del debitore e per il rischio di chiusura dei canali di credito.

È bene, difatti, ribadire che l'apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o dagli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la banca e il cliente, implica la valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo (Cass. n. 12626/2010). In altre parole, la segnalazione in sofferenza è giustificata allorché la valutazione condotta dall'intermediario riveli una stabile e consolidata incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

L'Istituto di credito –soprattutto dopo la citata ordinanza cautelare con cui, in data 11.5.2020, il Tribunale di Roma già aveva ordinato la cancellazione della precedente segnalazione- avrebbe dovuto effettuare i necessari controlli, al fine di verificare la sussistenza di eventuali elementi sopravvenuti per poter procedere ad una nuova segnalazione di sofferenza: elementi sopravvenuti che, tuttavia, non risultano allo stato dedotti né emergenti dalla documentazione in atti.

A quanto già detto può altresì aggiungersi, *ad abundantiam*, che il credito oggetto di segnalazione a sofferenza risulta contestato nel suo ammontare sin dal 2017, avendo la ricorrente più volte richiesto all'istituto di credito il riconteggio del saldo del conto corrente al fine di eliminare eventuali addebiti illegittimi, trattandosi di un rapporto contrattuale instaurato prima del 2000 e, dunque, a rischio di applicazione di illegittimi interessi anatocistici. Risulta, inoltre, avviato un procedimento di mediazione, conclusosi tuttavia con esito negativo.

Proprio a tal proposito, deve rammentarsi che non può essere ritenuta lecita la segnalazione di un credito contestato (cd. credito litigioso), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla cd. autotutela di cui all'art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (Trib. Pescara, 21.12.2006).

AAAAAA

2.2 - Quanto al *periculum in mora*, la segnalazione alla Centrale dei Rischi può risultare ostativa all'accesso al credito da parte del soggetto segnalato, essendo facilmente conoscibile da parte di tutto il ceto bancario. Una segnalazione effettuata in assenza dei presupposti previsti dalla legge può, pertanto, cagionare danni difficilmente risarcibili per equivalente.

Ciò detto in via generale, nel caso di specie gli elementi offerti dalla ricorrente appaiono sufficienti a giustificare la richiesta tutela cautelare.

Innanzitutto, essendo la resistente una società ed operando questa sul mercato, è evidente che l'impossibilità di accedere ai finanziamenti la porrebbe in una situazione di netto svantaggio rispetto ai concorrenti. L'avvenuta iscrizione all'erta, difatti, tutti i soggetti aderenti al sistema informativo e si concretizza in una perdita di fiducia nei confronti della ricorrente, essendo questa esposta ad un giudizio di inaffidabilità, difficilmente sradicabile, da parte di coloro con cui questa ha relazionato.

Del pari rilevante è il rischio per la società di vedersi revocate, o comunque non prorogate, le misure emergenziali di cui beneficia allo stato attuale (introdotte dal D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogate); ciò appare verosimile anche considerando che la richiesta di chiarimenti (avanzata per evitare una classificazione creditizia peggiorativa della sua posizione), relativi alla nuova segnalazione nella Centrale dei Rischi, proviene proprio dall'Istituto di credito con cui la ricorrente intratteneva il rapporto oggetto di moratoria (e che tale sospensione fosse in corso al momento della segnalazione si evince dallo stesso prospetto della C.R. versato in atti, doc. 35).

Quanto detto appare effettivamente idoneo ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all'attività della ricorrente nelle more di un eventuale giudizio di merito.

AAAAAA

3 - Alla luce delle precedenti argomentazioni, considerato che – allo stato e tenuto conto della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – la segnalazione del nominativo della S.r.l. nella Centrale Rischi della Banca d'Italia appare essere stata effettuata

illegittimamente dalla Società resistente, va ordinato alla ..... \. di disporre la cancellazione in via provvisoria.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

1) in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ..... I, ORDINA alla ..... di provvedere, in via provvisoria, alla cancellazione della segnalazione del nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nella categoria "sofferenze";

2) **CONDANNA** la ..... alla rifusione, in favore dell'avv. Alessio Orsini, procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese del presente procedimento, che liquida in € 3.146,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Roma, 22 febbraio 2021

Il Giudice designato

dott.ssa Cecilia Bernardo

*(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)*

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Chiara Fiamingo